

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento.*



**ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Trento**, con sede legale in via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN), CF e P.IVA 00340520220, nella persona del Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, prof. Giuseppe Sciortino, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto, in forza dell'art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati (di seguito "UniTrento");

**E**

**Opera Universitaria di Trento**, con sede legale in via della Malpensada 82/A C.F. 80003390228 – P. IVA 00453340226 rappresentata dalla Presidente Maria Laura Frigotto, di seguito denominata "Opera";

di seguito denominate congiuntamente, le "Parti" o "Contitolari"

**PREMESSO CHE**

- Le Parti collaboreranno congiuntamente al Protocollo di ricerca "OULife - Qualità della vita e delle relazioni sociali nelle residenze dell'Opera Universitaria" come meglio descritto nei documenti relativi alla ricerca approvati dal Comitato Etico per la Ricerca dell'Università degli Studi di Trento che le Parti sono tenute a rispettare nell'attività di ricerca, (di seguito "Protocollo");
- per l'esecuzione del Protocollo, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse di UniTrento, che alloggiano presso le residenze di Opera Universitaria di Trento "San Bartolameo" e "Residenza Mayer" (di seguito studenti) e che hanno altresì conferito espresso consenso a UniTrento al trattamento dei loro dati per partecipare a questionari di ricerca e statistica, determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- l'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) prevede che: *“allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento”*;

- il GDPR prevede l’obbligo per i contitolari di determinare *“in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati”*;
- le Parti intendono pertanto disciplinare nel presente Accordo di contitolarità (di seguito “Accordo”) le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR; i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti dell’interessato/a; le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell’informativa nonché l’indicazione di un punto di contatto utile agli interessati;
- il presente Accordo non pregiudica tuttavia in alcun modo i diritti dell’interessato ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento (art. 26, paragrafo 3).

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate,

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Con il presente Accordo le Parti, in qualità di Contitolari, intendono stabilire i rispettivi ruoli nonché la ripartizione delle rispettive attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali effettuati congiuntamente nell’ambito del Protocollo di cui in premessa.

### **Art. 2 – AMBITO DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**

1. Le Parti stabiliscono congiuntamente che le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle necessarie alla realizzazione del progetto **OULife - Qualità della vita e delle relazioni sociali nelle residenze dell’Opera Universitaria** (di seguito “Progetto”).
2. Le Parti effettuano congiuntamente, in particolare, le seguenti attività relative al trattamento di dati sperimentali: di somministrazione e raccolta dati longitudinali attraverso un questionario elettronico a risposta chiusa rivolto agli studenti; e limitatamente, a chi darà il consenso al termine della rilevazione del questionario elettronico, la somministrazione di un “Diario Tempo” attraverso la app iLog e di un sensore di prossimità (tag).
3. Le Parti effettuano, in qualità di titolari autonomi, ciascuna per la propria competenza, le seguenti attività: Opera estrae dai propri archivi in un file Excel le e-mail istituzionali dei propri ospiti e le trasferisce in forma crittografata al tecnico incaricato UniTrento. UniTrento invierà l’invito a partecipare al Progetto esclusivamente agli studenti (anche ospiti di Opera) che hanno precedentemente prestato il consenso ad

essere contattati per partecipare a progetti di ricerca svolti da UniTrento (come ricercatore principale o partner) secondo la procedura di partecipazione degli studenti UniTrento ai progetti di ricerca di Ateneo. Al termine dell'invio UniTrento cancella immediatamente ogni copia del file ricevuto. Successivamente gli studenti interessati parteciperanno alla ricerca secondo la procedura descritta nel Protocollo prestando il proprio consenso e ricevendo le informazioni necessarie sia in punto etico che in punto trattamento dati personali. Il trattamento di dati sperimentali viene svolto in qualità di contitolari secondo quanto descritto nel Protocollo.

4. Le categorie di dati personali trattati, come descritti nel Protocollo sono: dati personali comuni quali indirizzo e-mail istituzionale fornito da Opera. Inoltre, attraverso la compilazione di un formulario nel questionario che sarà somministrato al soggetto. I dati raccolti saranno: il sesso; l'età, il corso di studio, la nazionalità; la provincia di domicilio, anno di iscrizione, la e-mail. TUTTAVIA, I PARTECIPANTI POTRANNO LIBERAMENTE DECIDERE DI NON COMPILARE ALCUNE O TUTTE QUESTE INFORMAZIONI, e il soggetto potrà inoltre decidere a quali altre domande rispondere del questionario; inoltre, nel caso decida di partecipare anche alla seconda fase dell'indagine con la raccolta dati con la app iLog e il tag, saranno trattati : indirizzo mail per l'invio delle comunicazioni necessarie alla prosecuzione e, per quanto concerne iLog app, questa raccoglierà automaticamente i dati dai sensori dello smartphone preventivamente autorizzati dal partecipante e le sue risposte al Time Diary. Esempi di sensori in cui si chiede di autorizzare la raccolta sono Posizione, reti WIFI e dei cellulari, Bluetooth, App attive, se lo schermo dello smartphone è acceso o spento, notifiche ricevute, interazione con lo smartphone (Touch event), contapassi. L'elenco e le relative autorizzazioni al conferimento dei dati saranno presenti all'interno dell'app iLog. Per quanto riguarda il sensore di prossimità (tag). Il suo uso è facoltativo, ma se l'interessato decide di usarlo, verrà richiesto di indossare il tag quando si trova nelle residenze di Opera Universitaria, comprese le aree comuni. Potrà invece evitare di indossare il tag quando l'utente non è a Trento o fuori dalle residenze dell'OU.

Per quanto concerne il flusso di raccolta dati della fase 2. non appena il partecipante si iscrive all'esperimento, viene generata una chiave utente (una stringa alfanumerica, generata in modo random, di 24 caratteri) associata a un identificatore esterno (ad es. l'indirizzo e-mail) che chiameremo ID. In questo modo vengono generati due set di dati separati: uno contenente l'ID e la chiave utente del partecipante (archivio A), l'altro contenente i dati raccolti durante l'esperimento e la chiave utente (Archivio B). Per quanto concerne l'Archivio A, limitatamente alle fasi di rilevazione i dati personali (l'indirizzo mail indicato dal partecipante nel questionario) saranno depositati in un hard-disk cifrato con sistema di autenticazione e l'accesso sarà dato al solo tecnico di Dipartimento (personale interno), che lo userà ai soli fini di invito a partecipare alla seconda fase dell'indagine e per predisporre la documentazione amministrativa per il pagamento dei compensi.

Per quanto concerne l'Archivio B. I dati sono raccolti sullo smartphone del partecipante e poi inviati al server in forma criptata. I dati saranno conservati in forma criptata. L'accesso al server è limitato al tecnico di

Dipartimento che ha ricevuto una formazione GDPR e abilitato al trattamento dei dati, per il monitoraggio sul campo della rilevazione. Al termine della raccolta il tecnico abilitato al trattamento dei dati, procederà alla preparazione dei dati e loro anonimizzazione. Questo processo si sviluppa su più fasi. Le fasi comprendono la conversione tecnica dei dati, la preparazione del set di dati pseudo anonimizzati, la minimizzazione e l'aggregazione dei dati e l'offuscamento dei dati GPS. Al termine di questa fase eventuali dati personali, e l'ID, (Archivio A) saranno definitivamente eliminati da tutti i sistemi. Il risultato di questi processi è un set di dati noto come "dati di input dell'esperimento" che, in base agli scopi dichiarati, sarà accessibile e utilizzato solo dai ricercatori direttamente coinvolti nella loro analisi.

Le **categorie di interessati** sono: tutti gli studenti che alloggiano presso le strutture residenziali di Opera "San Bartolameo e Mayer" che hanno fornito il consenso alla partecipazione di indagini di ricerca a UniTrento.

### **Art. 3 – LICEITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

1. Ciascuna Parte si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.
2. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalle Parti nell'ambito di esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico e in particolare, il trattamento dei dati personali comuni è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di compiti di interesse pubblico) e artt. 15 e ss. del GDPR che consente alle università e agli enti di ricerca pubblici o privati l'esecuzione di compiti di ricerca di interesse pubblico e del consenso al trattamento da parte degli interessati a partecipare al progetto.

### **Art. 4 – INFORMAZIONI EX ART. 13**

1. Le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relative al trattamento dei dati personali effettuato congiuntamente dalle Parti sono fornite dall'Università sia attraverso una informativa sulla privacy allegata alla mail di richiesta di partecipazione, sia all'interno del questionario inviato agli studenti. Inoltre, l'Università raccoglierà in forma elettronica il consenso espresso dello studente a partecipare all'indagine e a fornire i propri dati. In caso di mancato consenso i dati dello studente non saranno raccolti.
2. Per le restanti attività le Parti provvederanno in autonomia a fornire agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali.
3. Le suddette informazioni dovranno essere fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice.

### **ART. 5 – RISCONTRO ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Ciascuna Parte si impegna a consentire e agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione alle rispettive attività di trattamento. A tal fine le Parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa essere garantito l'esercizio dei diritti degli interessati.
2. Fermo restando il diritto degli interessati di poter esercitare i loro diritti nei confronti di entrambe le Parti, a fronte dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, le Parti si impegnano ad informarsi

reciprocamente, trasmettendosi senza indugio la richiesta. Ciascuna parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte richiedente le informazioni necessarie ove non siano in possesso della parte richiedente. A fronte di una richiesta di cancellazione dei dati, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente in anticipo. L'altra Parte potrà opporsi alla cancellazione per un giustificato motivo, ad esempio nel caso di obbligo legale alla conservazione dei dati.

3. Per l'esercizio dei diritti e/o per informazioni relative al trattamento dei dati, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti contatti:
  - UniTrento, e-mail: [ateneo@unitn.it](mailto:ateneo@unitn.it); [rpd@unitn.it](mailto:rpd@unitn.it);
  - Opera Universitaria, e-mail: [dpo@operauni.tn.it](mailto:dpo@operauni.tn.it); [referenteprivacy@operauni.tn.it](mailto:referenteprivacy@operauni.tn.it)
4. Ciascuna Parte si impegna a informare l'altra in merito a qualsiasi modifica relativa ai contatti sopraindicati.

#### **Art. 6 – SOGGETTI AUTORIZZATI**

1. Ciascuna Parte si impegna ad individuare e a fornire specifiche istruzioni al proprio personale dipendente e/o collaboratore autorizzato al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività sopraindicate.
2. Ciascuna Parte si impegna inoltre a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che in ogni caso abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 7 – RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

1. Ciascuna Parte provvede disgiuntamente alla designazione dei propri Responsabili del trattamento qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione di rispettiva competenza; in tal caso la nomina dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

#### **ART. 8 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI**

1. Ciascuna Parte provvede ad inserire nel rispettivo Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30, 1 par. GDPR, le attività di trattamento di cui al presente Accordo.

#### **ART. 9 – MISURE DI SICUREZZA E VALUTAZIONE DI IMPATTO**

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ciascuna Parte si impegna a mettere in atto, per la parte di rispettiva competenza, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR. Relativamente alle attività di raccolta e gestione dei dati del progetto successiva al primo invio del questionario resta l'esclusiva competenza e responsabilità di UNITN per ogni adempimento e conformità alla normativa delle operazioni svolte, compresa la verifica dell'idoneità GDPR delle app utilizzate, delle operazioni di anonimizzazione e raccolta dati svolte, compresa la redazione della valutazione di Impatto ex art 35 GDPR.

2. Le Parti garantiscono, in particolare, il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (Privacy by Default) nell'adozione e funzionamento dei sistemi informativi.
3. Nel caso sia necessario effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR, le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la sua attuazione qualora la stessa abbia riguardo trattamenti congiunti e/o strumenti informatici condivisi. Nello specifico la redazione della valutazione di impatto sarà svolta da UNITN e condivisa con Opera.

#### **ART. 10 – DATA BREACH**

1. Ciascuna Parte provvede entro i termini di legge alla notificazione all'Autorità di controllo della violazione dei dati personali (cd. data breach) che abbia interessato il rispettivo ambito di trattamento /sistema informatico e, se del caso, alla comunicazione agli interessati coinvolti.
2. Le Parti si impegnano altresì ad informarsi reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, ai rispettivi indirizzi PEC (ateneo@pec.unitn.it; operauniversitaria@pec.operauni.tn.it) sulla violazione dei dati personali rilevata.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ**

1. Alla ripartizione dei compiti di cui al presente Accordo, consegue ogni relativa assunzione di responsabilità in via esclusiva per violazioni o inadempimenti contrattuali e/o normativi, purché il danno provocato o la violazione commessa sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, della Parte stessa.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 82, par. 4 del GDPR, la Parte che violi i propri obblighi derivanti dal presente Accordo e/o comunque gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale sulla tutela dei dati personali, sarà tenuta a risarcire, manlevare e tenere indenne le altre Parti da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, sanzione e/o pregiudizio che possa derivare a queste ultime dalla suddetta violazione.

#### **ART. 12 – COLLABORAZIONE RECIPROCA**

1. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e in modo completo e immediato di eventuali errori o irregolarità nelle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui siano venute a conoscenza durante le attività di trattamento, provvedendo alla tempestiva rettifica.
2. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente nell'ambito di eventuali attività ispettive e di verifica dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità pubblica.

#### **ART. 13 - DURATA**

1. Il presente Accordo avrà efficacia per tutta la durata della Convenzione di cui in premessa ed avrà pertanto termine con la cessazione della stessa per qualsiasi causa intervenuta.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, conclusione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una risoluzione amichevole della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

## ART. 15 - NORME FINALI

1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente Accordo.
2. Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
5. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.
6. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della Parte richiedente.

**Il Contitolare del Trattamento**  
**Università degli Studi di Trento**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il Contitolare del Trattamento**  
**Opera Universitaria di Trento**

La Presidente  
Maria Laura Frigotto  
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)